

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1969

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (246) (D'iniziativa dei deputati Racchetti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 85, 91
BLOISE	87, 88
BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	86, 87, 88, 90, 91
DONATI	87, 88, 90
FARNETI Ariella	88, 89
LIMONI	89
ROMANO	87, 88, 90
SPIGAROLI	87, 88, 90, 91
ZACCARI, relatore	90

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Baldini, Bloise, Bonazzola, Ruhl Valeria, Carraro, Castellaccio, De Zan, Donati, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli, Verrastro e Zaccari.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.

Z A C C A R I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Racchetti ed altri: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (246) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Racchetti, Dall'Armellina, Cattaneo Petrini Giannina e Giraudi: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella seduta di ieri era stato accantonato l'esame dell'articolo 1 e dato incarico al Governo di trovare una formulazione che definisse meglio

i concetti enunciati nel corso della discussione. Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 1 e prego l'onorevole Buzzi di illustrare le conclusioni cui è pervenuto.

B U Z Z I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono stati presi in considerazione i due emendamenti che erano rimasti in sospeso nella seduta di ieri: innanzitutto quello relativo alla qualifica di servizio. Si proporrebbe una integrazione del primo comma dell'articolo 1, in modo da recepire lo stesso concetto enunciato nella legge n. 603. Secondo l'emendamento presentato, la qualifica di « buono » dovrebbe essere riportata in ciascuno degli anni di servizio prestato. È stato accertato che qualora un insegnante non documenti un anno di servizio, non vi sono possibilità pratiche di controllo. Tuttavia, sembra opportuno questo riferimento alla qualifica per le ragioni che sono state illustrate anche ieri dal presentatore dell'emendamento; d'altra parte, la qualifica di « buono » sembra il minimo che si possa richiedere per tutelare la validità del servizio prestato. Pertanto, si direbbe: « con qualifica non inferiore a buono in ciascuno degli anni di servizio prestato ».

Più importante di questa integrazione è la introduzione di una distinzione tra coloro che hanno già conseguito l'abilitazione e quelli che invece debbono ancora conseguirla e la conseguiranno o in virtù della sessione di esami indetti il 10 agosto 1968 o in virtù dell'articolo 7 della legge n. 603 — sessione riservata —. Sembra, allora, rispondere ad un criterio di equità quello di collocare tutti coloro che hanno il requisito del servizio e l'abilitazione già conseguita nelle stesse graduatorie previste dalla legge numero 327. Intenderemmo, cioè, estendere il disposto dell'articolo 2 di detta legge agli abilitati nella sessione di esami indetti il 10 agosto 1967; e questo nello spirito della legge n. 327 e della proposta originaria dell'onorevole Racchetti, che intendeva recuperare tutti gli insegnanti già abilitati. Coloro, invece, che avendo i requisiti di servizio entreranno in possesso dell'abilitazione a seguito della sessione di esami tuttora in corso — 10 agosto 1968 —, o a seguito della

sessione riservata di cui all'articolo 7 della legge n. 603, saranno inclusi nell'unica graduatoria nazionale che è prevista dallo stesso articolo 7.

Pertanto, le graduatorie sarebbero le seguenti: anzitutto quelle previste dalla legge n. 603, provinciali (già esaurite) e nazionale (che vale solo per determinate materie e che raccoglie tutti coloro che non sono entrati nei ruoli in virtù delle graduatorie provinciali); indi la graduatoria nazionale prevista dalla legge n. 327, per la quale è stata emanata l'ordinanza, che non ha avuto concreta attuazione perchè l'Amministrazione, in attesa di questa modifica alla legge n. 327, ha ritenuto opportuno differire gli adempimenti. In questa graduatoria nazionale verrebbero inseriti anche gli abilitati nella sessione di esami indetta il 10 agosto 1967. La legge n. 603, poi, prevede una terza graduatoria, quella dell'articolo 7: in essa verrebbero collocati anche gli abilitati nella sessione di esami indetta il 10 agosto 1968, nonché quelli della sessione riservata.

Si pensa in questo modo di non recare danno di rilievo a coloro che conseguiranno l'abilitazione in base all'articolo 7, considerando tra l'altro che essi hanno una maggiore anzianità di servizio e quindi precederanno quelli che, giovanissimi, stanno per conseguire l'abilitazione. L'abilitazione conseguita a seguito della sessione di esami indetta il 10 agosto 1968 sarà valida per la scuola media; e in proposito si richiamano le norme dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129.

In conseguenza della descritta sistemazione nelle graduatorie, occorrerà una modifica di coordinamento al testo del primo comma dell'articolo 1. Pertanto il nuovo testo dell'articolo 1 sarebbe il seguente:

« Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a « buono » in ciascuno degli anni di servizio prestato, e abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esami indette entro il 10 agosto 1967 ».

« Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e conseguano l'abilitazione a seguito della sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

R O M A N O . Quando si dice, nel secondo comma, « requisiti di servizio », s'intende anche la qualifica?

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente, perchè si dice: « requisiti di servizio di cui al comma precedente », e cioè un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a « buono » in ciascuno degli anni di servizio prestato.

B L O I S E . A me sembra che sia sempre valida la preoccupazione di poter danneggiare gli insegnanti non abilitati aventi titolo alla sessione riservata, dal momento che inseriamo nelle graduatorie previste dall'articolo 7 della legge n. 603 anche gli insegnanti abilitati nell'ultima sessione di esame.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è disponibile anche per una diversa soluzione. Sembrava peraltro che in questo modo sia conservata la logica del sistema nel quale operiamo, cioè quella della legge n. 603 e della legge n. 327, e che gli inconvenienti non sarebbero molto gravi.

R O M A N O . Vorrei dire che mi sembra giusta l'osservazione dell'onorevole Buzzi circa il lieve danno che deriverebbe dalla nuova norma agli insegnanti di cui all'articolo 7, perchè questi hanno certamente superato i quattro anni di servizio che erano previsti; mentre quelli che partecipano in base alla sessione di esame indetta il 10 agosto 1968 sono giovani laureati e solo qualcuno di essi potrà avere uno o due anni di

servizio. Aggiungendo agli anni di servizio il punteggio riportato nelle prove di esame, gli aventi titolo alla sessione riservata conservano in pratica la precedenza nella graduatoria.

S P I G A R O L I . Vorrei far presente che c'è un problema di sistematica e di organizzazione: una terza graduatoria rispetto alle due già prospettate creerebbe una situazione veramente abnorme per questa ragione e per le considerazioni fatte dal senatore Romano che mi sembrano pertinenti, ritengo che sia opportuno accettare il testo formulato dal Governo.

D O N A T I . Sono anch'io del parere di accettare il testo proposto dal Governo, ma vorrei fare alcune considerazioni. Innanzitutto, occorre parificare le situazioni consentendo agli insegnanti che abbiano inoltrato regolare domanda di essere ammessi a sostenere le prove di cui all'articolo 7 della legge n. 603, di far valere anche i titoli di servizio eventualmente acquisiti successivamente alla data del 15 febbraio 1968, prevista dall'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 come termine per la presentazione delle domande per la sessione riservata dall'articolo 7.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È giusto.

D O N A T I . In secondo luogo, la dizione usata nel primo comma è valida, anche perchè non sappiamo quando entrerà in vigore questo provvedimento; ma quando diciamo: « si applica anche agli insegnanti forniti del requisito di almeno un anno di servizio compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 » prevediamo il termine di partenza ma non quello di arrivo. Ripeto, io sono d'accordo che non si possa usare un'altra dizione; ma è chiaro che il termine di arrivo non potrà essere determinato che dall'ordinanza. Ora, noi sappiamo che i nuovi aventi diritto con seguiranno l'abilitazione verso il mese di luglio: allora sarà valido l'anno 1968-69 ai fini del primo comma di questo articolo? Io non saprei rispondere nè in senso positivo nè in senso negativo, perchè tutto di-

pende dalla data dell'ordinanza. Se viene emessa nel mese di luglio, praticamente l'anno scolastico è già compiuto.

B L O I S E. I documenti saranno stati già presentati!

F A R N E T I A R I E L L A. L'anno di effettivo servizio non va riferito a quando entra in vigore la legge? Io interpreterei in questo senso la norma: l'anno di effettivo servizio, con la qualifica di « buono », dovrebbe intendersi prestato alla data della pubblicazione della legge.

D O N A T I. Secondo me è dubbio; perchè colui che viene chiamato a presentare i titoli per partecipare ad un concorso, deve presentare tutti i titoli acquisiti fino al momento in cui il concorso scade. C'è una precisa scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Bisogna chiarire questo punto.

B U Z Z I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È bene distinguere tra requisiti di ammissibilità e titoli ai fini della graduatoria. L'anno di servizio occorre per essere ammessi; poi, ai fini della collocazione in graduatoria, si potrebbe anche ammettere di valutare tutto il servizio prestato. Pertanto, potremmo dire: « ...che siano forniti, alla data di entrata in vigore della presente legge, del requisito di almeno un anno di insegnamento ».

R O M A N O. Abbiamo già votato il primo comma. Credo che potremmo risolvere la questione solo attraverso un ordine del giorno nel quale si dia una interpretazione al primo comma dell'articolo 1.

D O N A T I. Non condivido l'opinione dell'onorevole Sottosegretario, egli ritiene di poter considerare valido un anno di servizio ai fini del punteggio e non considerarlo valido ai fini della ammissibilità. Lo stesso anno 1968-69 non potrebbe essere, contemporaneamente, non valido ai fini della ammissibilità e valido ai fini del punteggio. Secondo me, i requisiti devono essere richiesti al momento della presentazione dei documenti.

Questa è la norma di tutti i titoli di ammissibilità. Una laurea, un diploma è valido se ne sono in possesso il giorno prima della scadenza e la scadenza è stabilita con l'ordinanza.

Mi riservo, pertanto, di presentare un ordine del giorno su questo argomento.

S P I G A R O L I. Chiedo al senatore Donati se l'ordine del giorno che intende presentare si riferirà alla presentazione e alla valutazione di tutti i documenti ai fini del punteggio o anche alla possibilità di partecipare a quegli esami di cui all'articolo 7.

D O N A T I. Questi esami sono praticamente già iniziati.

S P I G A R O L I. No, sono ancora in corso di attuazione. Anzi, è pendente una questione molto seria in ordine alla quale l'Amministrazione, di fronte alle richieste degli interessati sulla base di argomenti giuridici, spesso di una certa validità, ha assunto un atteggiamento di perplessità, tanto è vero che ha diramato un telegramma in virtù del quale saranno ammessi agli esami, con riserva, coloro che hanno maturato il quadriennio di anzianità nel ruolo dopo il 1967.

Si sostiene, infatti — e ritengo sotto molti aspetti con fondamento —, che la legge non stabilisca tassativamente che questi quattro anni di servizio dovevano essere acquisiti prima del 1967.

Perchè l'Amministrazione ha diramato questo telegramma?

B U Z Z I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione posta dal senatore Spigaroli si è realmente presentata per diversi provveditori agli studi i quali sono rimasti perplessi nel risolvere questo quesito: i quattro anni di servizio prescritti debbono essere già perfezionati al momento della scadenza dell'ordinanza con cui è stata indetta la sessione riservata di abilitazione, oppure possono essere considerati anche gli anni successivi dal momento che vi sono state successive riaperture dei termini?

L'ammissione con riserva mantiene la questione su un piano di interpretazione della

legge, per cui saranno gli organi giurisdizionali, nel caso in cui gli interessati ricorrano al Consiglio di Stato, o la stessa Amministrazione che, interpellando il Consiglio di Stato, adotterà un criterio univoco lasciando sempre, eventualmente, agli interessati la possibilità di ricorrere.

Se noi intervenissimo in questo momento su questa materia con una norma di legge, porremmo in essere una condizione che giustificerebbe un nuovo rinvio della sessione riservata e la (quarta) riapertura dei termini. Perchè, fino al momento in cui la domanda di ammissione agli esami di abilitazione è presentata dal singolo, il quale è libero di interpretare la norma come crede, e l'Amministrazione, per misura cautelare, ammette con riserva, quindi lasciando le cose immutate dal punto di vista della normativa, sia della legge come dell'ordinanza.

Io ho il dovere di mettere in evidenza la questione sotto questo profilo.

Il pensiero del Governo, quindi, è il seguente: il servizio deve essere completo al momento in cui scade l'ordinanza. Tuttavia, nel dubbio, per un senso di prudenza, il Ministro, ricorrendo al suo potere discrezionale, ha ritenuto di ammettere anche gli altri. Da ciò la ragione dei telegrammi comunicati agli interessati. Allo stato dei fatti, il Governo non ritiene necessario nè opportuno un ulteriore intervento legislativo su questa materia.

FARNETI ARIELLA. L'onorevole Sottosegretario ha detto che se il Parlamento dovesse occuparsi della questione, tutto il meccanismo della abilitazione riservata può saltare, perchè chi è stato escluso ricorrebbe. Ma io domando: il ricorso non può essere presentato semplicemente in conseguenza del fatto che il Ministero ha mandato telegrammi per far ammettere al concorso, anche se non in via definitiva, quei candidati i quali all'atto della scadenza dell'ordinanza non avevano effettuato i quattro anni di servizio? Coloro che non hanno ritenuto di fare la domanda, perchè pensavano di non essere in regola, non potranno ugualmente impugnare tutto?

A maggior ragione allora, essendo in presenza di elementi non molto chiari, sarebbe stato da accogliere l'ordine del giorno da noi presentato nella seduta di ieri; noi ci stiamo trovando di fronte ad una grande confusione che può pregiudicare l'esatta applicazione dell'articolo 7.

Se io fossi uno degli interessati ed avessi saputo dei telegrammi inviati ai Provveditorati avanzerei ricorso per il fatto di non essere stata avvertita in tempo utile per presentare la domanda.

L I M O N I . Desidero dire qualcosa a proposito del primo comma del nuovo testo proposto a modifica dell'articolo 2 della legge n. 327.

Ho seri dubbi, infatti, sul differente trattamento che si verrebbe a determinare — per mezzo di tre leggi diverse — nei confronti di categorie di insegnanti che presentano pressochè i medesimi requisiti.

Che cosa diciamo al primo comma dell'articolo che stiamo discutendo? Diciamo, in sostanza, che il disposto dell'articolo 2 della legge n. 327 si applica agli insegnanti forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-1962 con qualifica non inferiore a « buono » in ciascuno degli anni di servizio prestati e che abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esami indetti entro il 10 agosto 1967.

In proposito, onorevole Sottosegretario, è da tener presente che il provvedimento in esame non è abrogativo di tutte le disposizioni della legge n. 327 e, pertanto, quando si andranno a fare le graduatorie in base a quelle norme che cosa avverrà? Poichè la legge n. 327 prevede la qualifica non inferiore a « buono » soltanto riferita ad un anno di servizio prestato, ci potrà essere qualcuno che pretenderà di essere incluso nella graduatoria di cui trattasi pur avendo, faccio il caso limite, un anno solo su dieci coperto dalla qualifica di « buono » e gli altri dalla qualifica di « sufficiente ».

Mi sembra dunque che il nuovo testo dell'articolo 1 del provvedimento in esame presentato dal sottosegretario Buzzi si presti a favorire nuove sperequazioni. Sarà bene rivedere la questione sopprimendo il disposto

che richiede la qualifica di « buono » per ciascuno degli anni di servizio prestato.

Z A C C A R I , *relatore*. Concordo con l'osservazione fatta dal senatore Limoni poichè sembra anche a me che il nuovo testo predisposto dal Governo dia adito a dubbi e perplessità.

Le soluzioni da adottare potrebbero essere le seguenti: o eliminare dall'emedamento governativo l'espressione « in ciascuno degli anni di servizio prestato » per porre tutti i candidati sullo stesso piano, oppure sostituire l'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, con un altro che comprenda in generale tutti gli abilitati.

D O N A T I . Ritengo che, per ragioni di continuità legislativa, sia opportuno tener conto delle considerazioni svolte dal senatore Limoni.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è disposto a rivedere la norma in questione.

R O M A N O . Onorevoli senatori, non dobbiamo dimenticare che la legge n. 327 ha voluto deliberatamente innovare rispetto alla n. 603 e, pertanto, nel momento in cui abbiamo approvato il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge abbiamo stabilito — allo stesso modo di quanto voluto dalla legge n. 327 — che la qualifica di « buono » dovesse essere riportata dai candidati esclusivamente in uno degli anni di servizio prestato.

Mi pare che su questo primo comma non si possa più ritornare nemmeno in sede di coordinamento perchè, ripeto, volutamente la Commissione lo aveva approvato in quei termini.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal senatore Donati sulla validità dei titoli utili sia per l'ammissione al concorso riservato previsto dall'articolo 7 della legge n. 603 per quanto riguarda i non abilitati, sia per l'inserimento dei normali abilitati nel 1968 nella graduatoria prevista nel secondo comma del testo proposto dal Governo all'articolo 1 in esame, ritengo che non si possa dare una soluzione mediante ordini

del giorno: occorre un emendamento aggiuntivo di un terzo comma così formulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a consentire, con propria ordinanza, la presentazione del documento attestante i titoli di servizio acquisiti successivamente alla scadenza fissata dal bando di concorso da parte di coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alle prove previste dall'articolo 7 della legge n. 603 ».

D O N A T I . Sono d'accordo: coloro i quali andranno nella stessa graduatoria devono fruire dello stesso limite di tempo per la presentazione dei documenti valutabili.

S P I G A R O L I . Anch'io sono d'accordo, in linea di principio, con l'emendamento presentato dal senatore Romano; non citerei peraltro il termine *a quo*, ma i termini entro cui si devono presentare i documenti. Il testo potrebbe essere così riformulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a consentire, con propria ordinanza, a coloro che abbiano inoltrato regolare domanda per essere ammessi a sostenere le prove previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione dei documenti attestanti i titoli di servizio acquisiti anche successivamente alla data del 15 febbraio 1968, ai fini della relativa valutazione per l'inserimento nelle graduatorie menzionate nel comma precedente ».

Z A C C A R I , *relatore*. Mi sembra che sul principio non si possa che essere d'accordo con quanto ha or ora osservato il collega Romano; sulla formulazione sarà bene che si pronunci il Governo.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa le preoccupazioni manifestate dalla senatrice Farneti relativamente a queste incertezze debbo riconoscere che esiste una situazione alquanto ambigua per il riconoscimento del servizio; per questo torno ad affermare che opinione del Governo è che, nell'incertezza, la cosa migliore sia quella di mantenere i testi legislativi immutati non soltanto perchè una

modificazione determinerebbe motivo valido per la riapertura dei termini, il che non mi pare consigliabile da nessun punto di vista, dato che oggi quel che è più urgente è uscire da questo sistema e innovare; ma anche perchè il caso ipotizzato verrà poi chiarito, sul piano individuale, in sede di ricorso che il singolo potrà fare. D'altra parte i termini della legge n. 603 sono abbastanza chiari, stabilendo detta legge anche la data entro la quale deve essere emessa l'ordinanza per la riapertura dei termini stessi.

Ovviamente il discorso si fa diverso quando si parla di rinviare o no, di sospendere o meno: questo è un discorso politico sul quale la Commissione si è già pronunciata.

Sulle osservazioni del senatore Limoni riconosco che esiste una discontinuità nella nostra legislazione perchè la legge n. 603 sembra esigere — e a mio avviso esige — il « buono » in tutti gli anni di servizio; la legge n. 327 lo richiede almeno per l'anno di servizio necessario per essere ammessi ai benefici da essa previsti e noi ritorneremo, ora, alla norma come era nella legge n. 603; il Governo aveva aderito a questa tesi perchè considera di fatto non rilevante la questione sul piano pratico: ieri è stato chiarito che chi ha un anno di servizio classificato inferiore a « buono » potrebbe anche non documentarlo e, soprattutto, sono decisamente pochi quelli che hanno una qualifica inferiore al « buono ». Comunque, mettendo da parte queste ragioni marginali e non determinanti, mi pare rilevante, invece, l'osservazione del senatore Limoni e al fine di evitare una differenza di interpretazione il Governo non insiste nella dizione proposta e pertanto, se il proponente, senatore Carraro, è d'accordo, farebbe cadere la ragione del contendere.

Circa infine la questione sollevata dal senatore Romano, mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo da lui proposto perchè ritengo che stabilisca in modo certo l'obbligo per l'Amministrazione di mettere tutti coloro che conseguiranno l'abilitazione riservata sullo stesso piano di parità; inoltre esso darebbe un certo vantaggio agli anziani. Operiamo, così, coerentemente con lo spirito dell'articolo 7. Pertanto dichiaro di accogliere l'emendamento

presentato dal senatore Romano, modificato in accordo col senatore Spigaroli, come terzo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. In diretta dipendenza di questo emendamento il senatore Donati ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 246 che reca norme interpretative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media,

invita il Governo a considerare valido, per gli insegnanti che conseguano l'abilitazione nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1968, sia ai fini dell'ammissibilità al concorso sia ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato sino alla scadenza dei termini previsti dall'ordinanza ministeriale per la presentazione della domanda di immissione nelle graduatorie indicate nel secondo comma dell'articolo 1, e a far coincidere con la data suddetta il termine per gli adempimenti di cui al terzo comma del predetto articolo 1 ».

SPIGAROLI. Mi è venuto un dubbio che espongo alla Commissione. Si tratta dei maestri elementari laureati: si devono comprendere anche essi in questo primo comma dell'articolo 1 che stiamo esaminando? Se non li comprendiamo io ho l'impressione che potremmo ingiustamente escluderli dal beneficio.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Noi stiamo lavorando sull'articolo 2 della legge n. 327 che non comprendeva questi maestri, per i quali abbiamo già deliberato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, passiamo alla votazione. Ricordo che, nella seduta di ieri, era stato approvato con modificazioni il primo comma e respinto il secondo comma dell'articolo 1 del testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Nella norma approvata erano stati inseriti i criteri relativi all'estensione dei benefici dell'articolo 2 della legge n. 327 tante volte citata a tutti gli insegnanti comunque in possesso dell'abilitazione, diciamo così, normale, che avessero insegnato almeno per un anno scolastico.

Era rimasta in sospeso la decisione di due altre questioni: quella sulla interconnessione fra le varie graduatorie e quella della qualifica di servizio.

Il Governo ha oggi presentato ed illustrato una norma che disciplina tali materie, norma da inserire come secondo comma dell'articolo 1 e che comporta alcune modificazioni di coordinamento formale da introdurre nel primo comma.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, sarà riesaminato l'intero articolo nel testo presentato dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Ne do lettura:

Art. 1.

Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a « buono » in ciascuno degli anni di servizio prestato, e abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967.

Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e conseguano l'abilitazione a seguito della sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Avverto che il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere

nel primo comma le parole: « in ciascuno degli anni di servizio prestato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I senatori Romano e Spigaroli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nell'articolo 1, un terzo comma di cui do lettura: « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a consentire, con propria ordinanza, a coloro che abbiano inoltrato regolare domanda per essere ammessi a sostenere le prove previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione dei documenti attestanti i titoli di servizio acquisiti anche successivamente alla data del 15 febbraio 1968, ai fini della relativa valutazione per l'inserimento nelle graduatorie menzionate nel comma precedente »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1, nel testo quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Donati, accolto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ricordo che nella seduta di ieri erano già stati approvati i successivi articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.